



COMUNICATO STAMPA n. 192/22

Lussemburgo, 30 novembre 2022

Sentenza del Tribunale nella causa T-101/18 | Austria / Commissione

Costruzione di nuovi reattori nucleari: il Tribunale respinge il ricorso proposto dall'Austria contro l'aiuto ungherese all'investimento approvato dalla Commissione

Con decisione del 6 marzo 2017 ¹ (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha approvato l'aiuto all'investimento notificato dall'Ungheria a favore dell'impresa statale MVM Paks II Nuclear Power Plant Development Private Company Limited by Shares (in prosieguo: la «società Paks II»), relativo al funzionamento di due reattori nucleari in costruzione sul sito della centrale nucleare di Paks, che devono gradualmente sostituire i quattro reattori nucleari già in funzione su tale sito.

Tale aiuto all'investimento (in prosieguo: l'«aiuto in questione»), consistente, in sostanza, nel mettere gratuitamente a disposizione della società Paks II i nuovi reattori nucleari ai fini del loro funzionamento, è in gran parte finanziato da un prestito sotto forma di un meccanismo di credito rinnovabile di 10 miliardi di euro concesso dalla Federazione russa all'Ungheria nell'ambito di un accordo intergovernativo in materia di cooperazione sull'uso pacifico dell'energia nucleare. Conformemente a tale accordo, la costruzione dei nuovi reattori è stata affidata, mediante aggiudicazione diretta, alla società Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt (in prosieguo: la «JSC NIAEP»).

Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato l'aiuto in questione compatibile con il mercato interno subordinatamente a determinate condizioni, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. In forza di tale disposizione, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

L'Austria ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale respinge il motivo vertente sull'illegittimità della decisione impugnata, nella misura in cui la Commissione ha dichiarato l'aiuto in questione compatibile con il mercato interno nonostante il fatto che l'aggiudicazione diretta alla società JSC NIAEP dell'appalto per la costruzione dei nuovi reattori nucleari costituisca una violazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.

¹ Decisione (UE) 2017/2112 della Commissione, del 6 marzo 2017, concernente la misura/il regime di aiuti/l'aiuto di Stato SA.38454 – 2015/C (ex 2015/N) che l'Ungheria intende attuare a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II (GU 2017, L 317, pag. 45).

L'Austria ha fatto valere al riguardo, in particolare, che, poiché l'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione dei nuovi reattori costituiva una modalità inscindibilmente connessa all'aiuto in questione, la Commissione era tenuta ad esaminare quest'ultimo anche alla luce delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici. A suo avviso, dalla sentenza Austria/Commissione ² risulterebbe inoltre che la Commissione avrebbe dovuto valutare l'aiuto in questione alla luce delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici, indipendentemente dalla questione se l'aggiudicazione dell'appalto di costruzione costituisse una modalità inscindibilmente connessa a tale aiuto.

Il Tribunale respinge, anzitutto, l'argomento dell'Austria basato sulla sentenza Austria/Commissione. Mentre da quest'ultima risulta che l'attività economica promossa dall'aiuto deve essere compatibile con il diritto dell'Unione, nessuna violazione del diritto dell'Unione a causa dell'attività sostenuta, vale a dire la produzione di energia nucleare, è stata invocata dall'Austria nel caso di specie. Inoltre, da tale sentenza non risulta che la Corte abbia inteso ampliare la portata del controllo incombente alla Commissione nell'ambito di un procedimento diretto a verificare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, abbandonando la propria giurisprudenza secondo cui occorre distinguere tra le modalità che presentavano un nesso inscindibile con l'oggetto dell'aiuto e quelle che non lo avevano.

Inoltre, il riconoscimento, nell'ambito di un procedimento volto a verificare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, di un obbligo che imponga alla Commissione di prendere posizione in modo definitivo sull'esistenza o sull'assenza di una violazione di disposizioni del diritto dell'Unione distinte da quelle relative agli aiuti di Stato, a prescindere dal collegamento tra la modalità di aiuto e l'oggetto di tale aiuto, confliggerebbe, da un lato, con le norme e le garanzie procedurali che sono proprie dei procedimenti specificamente previsti per il controllo dell'applicazione di tali disposizioni e, dall'altro, con il principio dell'autonomia dei procedimenti amministrativi e dei mezzi di ricorso.

Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale dichiara poi che la decisione di aggiudicazione dell'appalto per la costruzione dei due nuovi reattori, che si collocava a monte della misura di aiuto in questione, non costituisce una modalità inscindibile dall'oggetto di tale aiuto. Lo svolgimento di una procedura di appalto pubblico e l'eventuale ricorso ad un'altra impresa per la costruzione dei reattori non modificherebbero né l'oggetto dell'aiuto, vale a dire la messa a disposizione a titolo gratuito dei due nuovi reattori ai fini del loro funzionamento, né il relativo beneficiario, che è la società Paks II. Inoltre, anche supponendo che una gara di appalto pubblico abbia inciso sull'importo dell'aiuto, ciò che l'Austria non ha dimostrato, una circostanza del genere non avrebbe di per sé avuto alcuna conseguenza sul vantaggio che detto aiuto costituiva per il suo beneficiario, vale a dire la messa a disposizione gratuita dei due nuovi reattori ai fini del loro funzionamento.

Il Tribunale sottolinea, infine, che, contrariamente a quanto sostiene l'Austria, la Commissione poteva legittimamente rinviare, nella decisione impugnata, alla sua valutazione effettuata nell'ambito di un procedimento per inadempimento precedente, nel quale essa aveva concluso che l'aggiudicazione diretta della costruzione dei due nuovi reattori alla società JSC NIAEP non violava il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici. Infatti, il principio della certezza del diritto esclude che la Commissione possa riesaminare l'aggiudicazione dell'appalto di costruzione nell'ambito del procedimento sugli aiuti di Stato in mancanza di nuove informazioni rispetto al momento in cui ha deciso di chiudere il procedimento per inadempimento.

In secondo luogo, il Tribunale respinge i motivi relativi all'esistenza di distorsioni sproporzionate della concorrenza e di disparità di trattamento che comportino l'esclusione dei produttori di energia rinnovabile dal mercato interno liberalizzato dell'energia elettrica. Esso ricorda, in proposito, che gli Stati membri sono liberi di determinare la composizione del loro mix energetico e che la Commissione non può esigere che i finanziamenti statali siano destinati alle fonti di energia alternative.

In terzo luogo, dopo aver respinto il motivo vertente sul rafforzamento o sulla creazione di una posizione dominante

² Sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, [C-594/18 P](#) (v. anche [comunicato stampa n. 112/20](#)).

sul mercato, il Tribunale respinge anche il motivo attinente al rischio per la liquidità del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica ungherese.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate connessi!

